

# ASSEMBLEA COSTITUENTE <sup>N. 41-A</sup>

## RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(DEL VECCHIO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(MERZAGORA)

*nella seduta del 22 ottobre 1947*

Approvazione dei seguenti Accordi, conclusi a Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 19 aprile 1947: *a)* Accordo italo-svedese relativo all'emigrazione di operai italiani in Svezia; *b)* Protocollo addizionale all'Accordo italo-svedese relativo all'emigrazione di operai italiani in Svezia

*Seduta del 25 novembre 1947*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione si richiama all'accordo stipulato il 19 aprile 1947 fra i Governi italiano e svedese, relativo alla emigrazione in Svezia di nostri operai specializzati in numero di non oltre 500, suddivisi in categorie professionali.

Tali accordi assicurano agli operai italiani trattamento equivalente a quello degli operai svedesi, prevedendo inoltre per i nostri emigrati le protezioni garantite dalla legisla-

zione svedese contro la disoccupazione, le malattie, gli infortuni.

Le condizioni delle predette protezioni sociali sono regolate dal protocollo aggiuntivo.

L'accordo poi (articolo 8) stabilisce le norme per la selezione e la raccolta dei lavoratori e regola le modalità per l'assistenza ai nostri operai e inoltre per il trasferimento dei risparmi in Italia.

Tali risparmi possono, detratte le spese normali di sostentamento, essere convertite in

dollari U. S. A. e accreditati in conti su banche all'uopo indicati, regolando poi il protocollo le formalità per la conversione in lire italiane.

Gli accordi, che hanno la validità di due anni e che sono suscettibili di proroga, costi-

tuiscono un assieme di pattuizioni vantaggiose per i nostri lavoratori emigrati in Svezia, ond'è che il disegno di legge che li contempla merita la vostra approvazione.

BOVETTI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi, conclusi a Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 19 aprile 1947:

a) Accordo italo-svedese relativo all'emigrazione di operai italiani in Svezia;

b) Protocollo addizionale all'Accordo italo-svedese relativo all'emigrazione di operai italiani in Svezia.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 19 aprile 1947.

DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*